

TITOLO IV TESTO UNICO CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

 **LISASERVIZI**
Sicurezza Ambiente Acustica

TITOLO IV Cantieri temporanei e mobili

- Capo I – Vecchia 494 e DPR 222/03 modificata “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”
- Capo II – Vecchio DPR 164/96 “Norme per la prevenzione degli infortuni sulle costruzioni e lavori in quota
- Capo III -sanzioni

DEFINIZIONI

- c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal Committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; **tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.** Nei cantieri soggetti a Dlgs 163/2006, il responsabile dei lavori è il R.U.P.

DEFINIZIONI

f) coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;

DEFINIZIONI

- i) **impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;**
- l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

OBBL. COMM- RESP LAVORI (art 90)

1. Il COMM o RL, .. al momento delle scelte tecniche, .. si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, **il COMM o RL prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.**
2. Il COMM o RL, nella fase della progettazione dell'opera, valuta il PSC e il FASC.

OBBL. COMM- RESP LAVORI (art 90)

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di **più imprese, anche non contemporanea**, il COMM, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il RL, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il C.S.P.

OBBL. COMM- RESP LAVORI (art 90)

4. Nel caso di cui al comma 3, il COMM o RL, prima dell'affidamento dei lavori, designa il CSE.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il COMM o RL, qualora in possesso dei requisiti può svolgere direttamente CSP e CSE.
7. Il COMM o RL comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e CSE. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il COMM o RL ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, CSP e CSE.

OBBL. COMM- RESP LAVORI (art 90)

9. Il COMM o RL, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

- a) **verifica l'idoneità T.P.** dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi .., con le modalità di cui **all'allegato XVII**. Nei casi di lavori per **privati**, il requisito .. si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del CCIAA e DURC, + autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

OBBL. COMM- RESP LAVORI (art 90)

9. Il COMM o RL, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

b) chiede alle imprese .. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, .. denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e alle casse edili, .. dichiarazione .. contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di lavori **privati**, il requisito di si considera soddisfatto mediante presentazione del DURC e autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

OBBL. CSE (art 92)

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il CSE:
 - a) redige il PSC, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
 - b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, ... **Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR 380/2001.
2. Il fascicolo, è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

OBBL. CSE (art 92)

1. Durante la realizzazione dell'opera, il CSE:
 - a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - b) verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il PSC e fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, **verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;**

OBBL. CSE (art 92)

1. Durante la realizzazione dell'opera, il CSE:
 - c) organizza tra i DDL e lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

OBBL. CSE (art 92)

e) segnala al COMM e RL, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi .., le inosservanze alle disposizioni degli articoli .. e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il COMM o il RL non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, **il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla ASL e DPL;**

OBBL. CSE (art 92)

1. Durante la realizzazione dell'opera, il CSE:
 - f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 (da una a più imprese) , il CE, redige il PSC e predispose il fascicolo.

RESP. COMMITT E RL (art 93)

1. Il COMM è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al RL. In ogni caso il conferimento dell'incarico al RL lavori **non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti** degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
2. La designazione del CSP e CSE, **non esonera il RL dalle responsabilità connesse alla verifica** dell'adempimento della redazione PSC e 92 c. 1, lettere a), b), c) e d).

OBBLIGHI LAV AUTONOMI art (94)

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, .., si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE, ai fini della sicurezza.

OBBLIGHI DDL, DIR, PREP (art 96)

1. I DDL delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
 - a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
 - b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
 - c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
 - d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

OBBLIGHI DDL, DIR, PREP (art 96)

1. I DDL delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
 - e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il COMM o RL;
 - f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
 - g) redigono il POS.
2. **L'accettazione da parte di ciascun DDL delle imprese esecutrici del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato**, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo (V.R. e stesura DVR).

OBBL. DDL IMPRESA AFFIDATARIA (art 97)

1. Il DDL dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, .., sono riferiti anche al DDL dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
3. Il DDL dell'impresa affidataria deve, inoltre:
 - a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
 - b) verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al CSE.

REQUISITI PROFESSIONALI CE E CP (art 98)

a) laurea magistrale LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007,

ovvero laurea specialistica : 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel SO alla GU n. 245 del 19 ottobre 2000,

ovvero corrispondente diploma di laurea + , nonchè attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno **un anno;**

b) **laurea** conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, + attestazione, .. **due anni;**

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, + attestazione .. **tre anni.**

REQUISITI CSE E CSP (art 98)

2. .. devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'IMS, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.

ESENZIONI CSE E CSP (art 98)

4. L'attestato .. non è richiesto:

- .. non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, **per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio**
- certificato universitario attestante il superamento di **un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV,** o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi.

Sono esentati coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

NOTIFICA PRELIMINARE (art 99)

1. Il COMM o RL , prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'ASL e DPL la notifica preliminare .. all'allegato XII, nonchè gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
 - a) cantieri di cui all'art.90, comma 3 (+ imprese);
 - b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 - c) cantieri in cui opera un'unica impresa con >200 UGG.
2. Copia della notifica .. affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'ODV.

PSC (art 100)

- .. da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, **ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI**, nonché la **stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV**.
- .. è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti **almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere** e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.
- I contenuti minimi e l'indicazione della stima dei costi sono definiti all'allegato **XV**.

PSC (art 100)

2. Il PSC è parte integrante del contratto di appalto.
3. I DDL delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e POS.
4. I DDL delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei RLS copia del PSC e POS **almeno dieci giorni prima** dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al CE **proposte di integrazione al PSC**, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso **le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.**
6. Non si fa PSC nei lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

OBBLIGHI DI TRASMISSIONE (art 101)

1. Il COMM o RL trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. **Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.**
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecuttrice trasmette il proprio POS all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CE. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

CONSULTAZIONE RLS (art 102)

1. Prima dell'accettazione del PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso, il DDL di ciascuna impresa esecutrice consulta il RLS e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano.

RLS ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

MODALITA' DI PREVISIONE DEI LIVELLI DI EMISSIONE SONORA (art 103)

1. **L'emissione sonora di attrezzature di lavoro**, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a **livelli** di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente , riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
2. NB: si parla di livelli di macchine e attrezzature e non di livelli di esposizione di persone !

MODALITA' ATTUATIVE DI OBBLIGHI PARTICOLARI (art 104)

1. Nei cantieri <200 , la consultazione RLS costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione periodica annuale.
2. Nei cantieri <200, la visita del MC agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso MC e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita, a giudizio del MC, con l'esame di POS e PSC. Il MC visita almeno una volta all'anno ...
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e RLS possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I DDL, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il COMM o RL organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione è esonerato dal farlo

TITOLO IV – capo II “Norme prevenzione infortuni nelle costruzioni e lavori in quota

- Composto dal DPR 164/56
- Dlgs 235/2003
- Alcune parti prese dal D.Lgs 626/94
- Alcune parti prese dal D.P.R. 547/55
- Circolari varie come quella delle verifiche ai ponteggi.
- IL 164 viene “Svecchiato” togliendo tecnologie non più esistenti e aprendo a soluzioni del futuro

TITOLO IV – capo II

- Vietato somministrare alcoolici (111 c8)
- Per i ponteggi verifiche allegato XIX (ex circolare)
- Lavori in prossimità di parti attive (diverso dal vecchio art 11 DPR 164/56 che dava 5 metri). NB: l'art 83 tratta la stessa materia e fa riferimento ad un allegato.
- Modifica alla distanza tra piano di calpestio e parete fissa : 30 cm (art 138)
- Contenuti minimi PIMUS (all XXII) coincide con la circolare.
- Alcune modifiche tecniche